

	Allegato "B" all'atto Rep.n.42.476/19.438	
	Statuto dell'Associazione "Terziero di Muralto - Ente del	
	Terzo settore"	
	Art. 1	
	(Sede, durata, disciplina)	
	1.1 L'Associazione denominata "Terziero di Muralto - Ente del	
	Terzo settore" ha sede nel Comune di Camerino (MC), (d'ora in	
	avanti denominata "Associazione"). Le variazioni di indirizzo	
	all'interno di tale Comune non costituiscono modifica dello	
	statuto.	
	1.2 L'Associazione ha durata indeterminata	
	1.3 L'Associazione è disciplinata dal D.Lgs. 3.7.2017 n. 117,	
	dal Codice Civile e relative disposizioni di attuazione,	
	nonché dal presente Statuto.	
	Art. 2	
	(Scopo e attività)	
	2.1 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo	
	svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti	
	attività di interesse generale, individuabili tra le seguenti	
	lettere dell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017	
	f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio	
	culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22	
	gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;	
	i) organizzazione e gestione di attività culturali,	
	1	

	artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della	
	cultura e della pratica del volontariato e delle attività di	
	interesse generale di cui al presente articolo;	
	k) organizzazione e gestione di attività turistiche di	
	interesse sociale, culturale o religioso;	
	t) organizzazione e gestione di attività sportive	
	dilettantistiche;	
	z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni	
	confiscati alla criminalità organizzata	
	Al fine di perseguire le attività sopra citate l'associazione,	
	in particolare, ha come scopo di:	
	• Promozione delle attività e delle manifestazioni legate	
	alla Rievocazione Storica "Corsa alla Spada e Palio";	
	• Promozione ed organizzazione di manifestazioni e	
	iniziative culturali di studio, ricerca e convegni, attinenti	
	alla rievocazione storica "Corsa alla Spada e Palio", e al	
	periodo storico, artistico e culturale cui essa si riferisce	
	(Medioevo - Rinascimento)	
	• Promozione della cultura enogastronomica con riferimenti	
	alle metodologie, tipologie e alimenti della somministrazione	
	del periodo medievale e rinascimentale, anche attraverso	
	l'organizzazione di eventi e iniziative anche collegate alla	
	rievocazione storica "Corsa alla Spada e Palio"	
	• Promozione e diffusione della cultura e dell'arte senza	

	nessun confine di carattere e di gusto;	
	• Promozione, anche attraverso la costituzione interna di	
	gruppi che svolgano attività che consentano ai propri	
	associati di apprendere, sviluppare, accrescere e diffondere	
	le proprie conoscenze e di tutte quelle attività che	
	serviranno alla diffusione capillare della cultura in genere.	
	• Promozione di iniziative per la conservazione e la	
	valorizzazione del patrimonio storico locale e delle	
	tradizioni locali;	
	• Organizzazione e promozione di manifestazioni di ogni	
	genere come conferenze, dibattiti tavole rotonde, convegni,	
	congressi, seminari, spettacoli;	
	• Organizzazione di mostre, rassegne ed esposizioni, anche	
	con vendita di prodotti enogastronomici ed artigianato	
	artistico locali.	
	L'Associazione potrà inoltre collaborare con enti pubblici e	
	privati per il conseguimento delle finalità statutarie.	
	2.2 Tutte le attività sono svolte dall'associazione	
	avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato	
	dei propri associati o delle persone aderenti agli enti	
	associati.	
	2.3 L'Associazione può esercitare attività secondarie diverse	
	da quelle di interesse generale. Il Consiglio direttivo ha la	
	competenza alla definizione specifica delle attività	
	di-ver-se. Tali attività diverse sono svolte in via secondaria	
	3	

	e strumentale rispetto a quelle di interesse generale, secondo	
	i criteri e i limiti previsti dall'art. 6 del DLgs. 3.7.2017	
	n. 117 e relativi decreti attuativi.	
	2.4 Per finanziare le attività istituzionali l'Associazione	
	può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la	
	richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura	
	non corrispettiva e mediante sollecitazione al pubblico o	
	attraverso la cessione di beni o l'erogazione di servizi di	
	modico valore. Tale attività è svolta secondo i criteri e i	
	limiti previsti dall'art. 7 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 e	
	relativi decreti attuativi.	
	Art. 3	
	(Associati)	
	3.1 Sono associati i soggetti che hanno partecipato alla	
	stipula dell'Atto costitutivo dell'Associazione e gli altri	
	soggetti, persone fisiche ed enti collettivi, che siano	
	successivamente ammessi a parteciparvi secondo lo Statuto, sul	
	presupposto della condivisione delle finalità e dei principi	
	statutari dell'Associazione.	
	3.2 L'Associazione favorisce la più ampia partecipazione degli	
	associati, nel rispetto del principio di democraticità della	
	struttura e di non discriminazione tra le parti.	
	3.3 La qualifica di associato dà diritto di partecipare alle	
	attività promosse dall'associazione, di partecipare e	
	intervenire in Assemblea, di votare in Assemblea decorsi tre	
	4	

	mesi dall'iscrizione nel libro degli associati, di consultare	
	i libri dell'Associazione presso la sede, facendone richiesta	
	al Consiglio direttivo, ed estrarne copia.	
	3.4 Gli associati sono tenuti all'osservanza dell'Atto	
	costitutivo, dello Statuto, delle deliberazioni prese dai suoi	
	organi rappresentativi e della normativa applicabile, e	
	all'adempimenti degli obblighi ivi stabiliti, tra cui il	
	versamento delle quote associative.	
	3.5 Ogni associato è infatti tenuto, per ciascun esercizio in	
	cui risulta tale qualità, al versamento della quota	
	associativa L'importo e le modalità di versamento delle	
	quote associative vengono deliberate dal Consiglio Direttivo.	
	Art. 4	
	(Ammissione degli Associati)	
	4.1 L'ammissione all'Associazione in qualità di associato	
	presuppone la presentazione di una domanda al Consiglio	
	direttivo dell'Associazione, su modulo predisposto dal	
	medesimo organo contenente:	
	• l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e	
	indirizzo di posta elettronica e/o PEC;	
	• la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	l'Atto costitutivo, lo Statuto, gli eventuali regolamenti e di	
	attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	associativi;	
	5	

		• il pagamento della quota associativa come determinata	
		dal Consiglio Direttivo	
		4.2 Il Consiglio direttivo riceve la domanda e la esamina	
		entro i successivi 60 giorni, secondo criteri non	
		discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le	
		attività di interesse generale svolte.	
		4.3 La delibera di ammissione è comunicata all'interessato e	
		annotata nel libro degli associati.	
		4.4 La data dell'iscrizione coincide con quella in cui la	
		domanda è accolta.	
		4.5 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il	
		Consiglio Direttivo motiva le ragioni del rigetto e ne dà	
		comunicazione all'interessato. Chi ha proposto la domanda può,	
		entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di	
		rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,	
		che delibera sulle domande non accolte nella prima	
		convocazione successiva.	
		Art. 5	
		(Recesso ed esclusione dell'associato)	
		5.1 La qualità di associato è a tempo indeterminato, ma la	
		stessa può venire meno in qualsiasi momento per i seguenti	
		motivi:	
		• recesso dell'associato da comunicarsi al Consiglio	
		direttivo dell'Associazione con lettera raccoman-data o posta	
		elettronica certificata; il recesso ha effetto immediato, ma	
		6	

	non libera il recedente dal versamento delle quote associative	
	per l'anno in corso;	
	• esclusione dell'associato deliberata dal Consiglio	
	direttivo per gravi inadempienze degli obblighi nascenti dalla	
	qualità di associato o per altri gravi motivi; costituisce	
	grave inadempienza l'omesso ver-samento delle quote	
	associative se, a seguito di sollecito del Consiglio	
	direttivo, non segua l'adem-pimento entro i successivi 30	
	giorni. Contro la decisione del Consiglio direttivo è sempre	
	ammesso il ricorso all'Assemblea;	
	• decesso della persona fisica associata o scioglimento	
	dell'ente associato.	
	5.2 Il venir meno del rapporto associativo non dà diritto alla	
	ripetizione di quanto apportato o versato all'Associazione.	
	Art. 6	
	(Organi dell'Associazione)	
	Sono organi dell'Associazione:	
	• l'Assemblea degli Associati;	
	• il Consiglio direttivo;	
	• il Presidente del Consiglio direttivo.	
	Sono organi dell'Associazione anche l'Organo di controllo e il	
	Revisore legale dei conti ove la nomina sia facoltativamente	
	deliberata dall'Assemblea degli associati, in assenza di un	
	obbligo in tal senso in base agli artt. 30 e 31 del DLgs.	
	3.7.2017 n. 117.	
	7	

	Nessun compenso è dovuto ai componenti degli del Consiglio	
	Direttivo.	
	Art. 7	
	(Assemblea degli Associati)	
	7.1 L'Assemblea degli Associati ha le seguenti competenze:	
	• nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo; i	
	primi componenti del Consiglio direttivo sono nominati	
	nell'Atto costitutivo;	
	• determina la composizione e provvede, per volontà o nei	
	casi previsti dalla legge, alla nomina dell'Organo di	
	controllo ed del Revisore legale dei conti e ne determina il	
	compenso;	
	• approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale	
	ove si renda necessario per legge;	
	• delibera sulla responsabilità dei componenti degli	
	organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro	
	confronti;	
	• delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o	
	dello statuto;	
	• approva ogni regolamento predisposto dal Consiglio	
	direttivo, la cui adozione sia ritenuta opportuna per	
	l'organizzazione dell'Associazione;	
	• si pronuncia sul ricorso proposto contro le delibere del	
	Consiglio direttivo di rigetto alla domanda di iscrizione e di	
	esclusione dell'associato;	
	8	

		• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione	
		o la scissione dell'Associazione;	
		• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,	
		dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza,	
		ovvero sulle decisioni a lei sottoposte dal Consiglio	
		Direttivo.	
		7.2 L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente del	
		Consiglio direttivo almeno una volta l'anno, entro centoventi	
		giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del	
		bilancio di esercizio ed, eventualmente, del bilancio sociale.	
		L'Assemblea è convocata, altresì, ogniqualvolta il Consiglio	
		direttivo ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta	
		richiesta da almeno un decimo degli associati con diritto di	
		voto o dall'Organo di controllo, ove nominato.	
		7.3 L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta a	
		ciascun associato, all'indirizzo di residenza o all'indirizzo	
		di posta elettronica risultante dal libro degli associati, e	
		ai membri dell'Organo di controllo, se nominato, dell'avviso	
		di convocazione contenente l'ordine del giorno. L'avviso deve	
		pervenire almeno 10 giorni prima della data fissata per	
		l'assemblea. L'avviso contiene il luogo, la data e l'ora della	
		prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.	
		7.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio	
		direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal	
		Consigliere più anziano di età o, in mancanza, dall'associato	
		9	

	scelto dall'assemblea stessa. Il Presidente nomina un	
	Segretario che verbalizza i contenuti dell'Assemblea, fatti	
	salvi i casi in cui il Consiglio direttivo abbia ritenuto	
	necessario o opportuno far svolgere tale compito ad un notaio.	
	Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle	
	deliberazioni dell'Assemblea.	
	7.5 Il Presidente verifica la regolare costituzione	
	dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei	
	partecipanti, regola lo svolgimento dell'adunanza garantendo	
	il più ampio intervento degli associati e prende atto dei	
	risultati delle votazioni.	
	7.6 Hanno diritto di voto in assemblea tutti gli associati	
	iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati, in	
	regola con il versamento delle quote associative. Ogni	
	associato ha un voto. Ciascun associato può farsi	
	rappresentare in Assemblea da un altro associato con diritto	
	di voto, mediante delega scritta anche in calce all'avviso di	
	convocazione. Ciascun associato può detenere una sola delega.	
	Il Presidente non può essere delegato.	
	7.7 L'Assemblea è validamente costituita, in prima	
	convocazione, con la presenza della metà più uno degli	
	associati con diritto di voto, in proprio o per delega, e	
	delibera a maggioranza di voti; in seconda convoca-zione,	
	l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero	
	degli intervenuti e delibera a maggioranza.	

	7.8 Per deliberare la modifica dello statuto occorre, in prima	
	convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati	
	ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre,	
	in seconda convocazione, la presenza della metà più uno degli	
	associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	7.9 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la	
	devoluzione del patrimonio occorre il voto favo-re-vole di	
	almeno tre quarti degli associati, tanto in prima che in	
	seconda convocazione.	
	7.10 Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei	
	componenti del Consiglio direttivo, gli stessi non hanno	
	diritto al voto.	
	7.11 L'Assemblea si svolge, ordinariamente, alla presenza	
	contestuale degli intervenuti nel luogo indicato nell'avviso	
	di convocazione. Il Consiglio direttivo può ritenere opportuno	
	svolgere la riunione non con la presenza fisica dei	
	partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di	
	telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione	
	nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve	
	consentire al Pre-sidente di verificare la regolare	
	costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la	
	legittimazione dei parte-cipanti, regolare lo svolgimento	
	dell'adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni,	
	al Segretario di percepire lo svolgimento dell'assemblea per	
	procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di	

	interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il	
	voto. In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo	
	ove è presente il soggetto verbalizzante.	
	Art. 8	
	(Consiglio direttivo)	
	8.1 Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione	
	dell'Associazione che opera secondo gli indirizzi definiti	
	dall'Assemblea alla quale risponde direttamente. Il Consiglio:	
	• compie gli atti di amministrazione ordinaria e	
	straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;	
	• convoca l'Assemblea degli associati e ne esegue le	
	deliberazioni;	
	• delibera in ordine all'ammissione e all'esclusione degli	
	associati;	
	• predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale	
	bilancio sociale da sottoporre all'approvazione	
	dell'Assemblea;	
	• determina le quote associative e le modalità di	
	versamento;	
	• predispone i regolamenti interni che si rendano	
	necessari per il miglior svolgimento della vita associativa e	
	li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;	
	• svolge ogni altro compito che non sia attribuito dallo	
	Statuto o dalla normativa applicabile ad altro organo.	
	8.2 Il Consiglio direttivo può delegare singoli componenti al	

	compimento di determinati atti.	
	8.3 Il Consiglio direttivo è formato da un numero di	
	componenti da sette a quindici, specificamente fissato	
	nell'atto di nomina dall'assemblea dei soci. Tutti i	
	componenti sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero	
	indicate dagli enti associati.	
	8.4 Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Presidente	
	e un Vice presidente, un Segretario e un Tesoriere.	
	8.5 Per i componenti del consiglio direttivo è riconosciuto il	
	rimborso delle spese sostenute e analiticamente documentate.	
	8.6 I componenti del Consiglio direttivo durano in carica due	
	esercizi. I componenti del consiglio direttivo sono	
	rieleggibili.	
	8.7 La carica di componente del Consiglio direttivo viene meno	
	per revoca per giusta causa deliberata dall'Assemblea,	
	dimissioni, decesso, sopravvenuta incapacità o	
	incompatibilità. È considerato dimissionario il Consigliere	
	che non partecipi alle riunioni del Consiglio per tre volte,	
	in assenza di giustificato motivo.	
	8.8 Qualora uno o più consiglieri cessino dalla carica nel	
	corso del mandato, subentrano i primi tra coloro che sono	
	risultati "non eletti" in occasione delle procedure di nomina	
	dell'organo, nell'ordine di preferenza da esse risultante. I	
	consiglieri così nominati durano in carica fino all'Assemblea	
	più prossima nel cui ordine del giorno deve essere indicata la	
	13	

	nomina del consigliere cessato.	
	8.9 Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando	
	questi lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta	
	richiesta da un terzo dei consiglieri o dall'Organo di	
	controllo, ove nominato. Alle riunioni del Consiglio direttivo	
	hanno diritto di intervenire, senza esprimere voto, i membri	
	dell'Organo di controllo, ove nominato. L'avviso di	
	convocazione è trasmesso mediante lettera raccomandata o posta	
	elettronica, con indicazione di luogo, giorno e ora della	
	riunione e le materie da esaminare, a tutti i componenti del	
	Consiglio e ai membri dell'Organo di controllo, ove nominato.	
	L'avviso deve pervenire almeno 7 giorni prima della riunione,	
	ridotti 3 in casi di urgenza. Il Consiglio direttivo è	
	validamente costituito, anche in assenza di formale	
	convocazione, quando siano presenti tutti i componenti, purché	
	l'Organo di controllo sia stato informato e non vi si opponga.	
	8.10 Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in	
	sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza,	
	dal consigliere più anziano di età. Il Consiglio è validamente	
	costituito quando sono presenti almeno la metà dei consiglieri	
	e delibera a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto	
	di chi presiede la riunione. Il Consigliere interessato	
	informa il Consiglio di situazioni di conflitto di interesse	
	e, rispetto alla decisione oggetto del conflitto, si astiene	
	dall'esercizio del diritto di voto.	
	14	

	8.11 Il Consiglio direttivo si svolge, ordinariamente, alla	
	presenza contestuale dei componenti nel luogo indicato	
	nell'avviso di convocazione. È, in ogni caso, possibile	
	svolgere la riunione non con la presenza fisica dei	
	partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di	
	telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione	
	nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve	
	consentire al Presidente di verificare l'identità dei	
	partecipanti e di regolare lo svolgimento della riunione, di	
	percepire lo svolgimento dell'assemblea al fine della	
	verbalizzazione e ai partecipanti di interagire ed esprimere	
	il voto. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel	
	luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.	
	8.12 Il verbale della riunione è trascritto nel libro delle	
	adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.	
	Art. 9	
	(Presidente del Consiglio direttivo)	
	9.1 Il Presidente del Consiglio direttivo rappresenta	
	l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.	
	9.2 Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio direttivo	
	che presiede, ne coordina l'operato, convoca le relative	
	riunioni e cura l'esecuzione delle decisioni assunte.	
	9.3 In caso di temporanea impossibilità, le sue funzioni sono	
	esercitate dal Vice Presidente o, in man-canza, dal	
	consigliere più anziano.	

	Art. 10	
	(Organo di controllo)	
	10.1 L'Organo di controllo è nominato facoltativamente	
	dall'Assemblea degli Associati, ove non si renda obbligatorio	
	per legge.	
	10.2 L'organo può essere monocratico o collegiale, secondo	
	quanto stabilito dall'Assemblea in sede di nomina. In caso di	
	composizione collegiale, dell'organo fanno parte tre membri,	
	scelti tra non associati. I componenti del Consiglio direttivo	
	non possono contestualmente far parte anche dell'Organo di	
	controllo.	
	10.3 L'Organo di controllo dura in carica due esercizi e scade	
	in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della	
	carica. I componenti dell'Organo di controllo sono	
	rieleggibili.	
	10.4 L'Organo di controllo:	
	• vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con	
	richiamo alle disposizioni del DLgs. 231/2001, qualora	
	applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto	
	funzionamento;	
	• può esercitare, al superamento dei limiti di cui	
	all'art. 31 co. 1, la revisione legale dei conti;	
	16	

	• esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto	
	particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5	
	(attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7	
	(raccolta fondi) e 8 (assenza dello scopo di lucro e divieto	
	di distribuzione degli utili) del D.Lgs. 117/2017, ed attesta	
	che il bilancio sociale, ove necessario, sia stato redatto in	
	conformità alla legge o alle indicazioni di prassi emanate	
	degli Organi competenti.	
	10.5 I componenti dell'organo di controllo possono in	
	qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di	
	ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli	
	amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali	
	o su determinati affari. I componenti dell'Organo di controllo	
	partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze	
	dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio direttivo.	
	Art. 11	
	(Revisione legale dei conti)	
	11.1 Il revisore legale dei conti è nominato facoltativamente	
	dall'Assemblea degli associati, ove non si renda obbligatorio	
	per legge.	
	11.2 Se la revisione legale dei conti è affidata	
	dall'Assemblea all'Organo di controllo, i componenti di tale	
	organo sono scelti tra i revisori legali iscritti	
	nell'apposito registro.	
	17	

	Art. 12	
	(Patrimonio)	
	12.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote	
	associative e dagli ulteriori e diversi beni mobili e immobili	
	di proprietà dell'Ente dai redditi derivati dal patrimonio	
	dell'Associazione, dalle entrate derivanti dallo svolgimento	
	delle attività anche diverse da quelle di interesse generale,	
	dai proventi dell'attività di raccolta fondi, da elargizioni e	
	contributi ricevuti da soggetti diversi dagli associati, da	
	eredità, lasciti, da avanzi di gestione comunque denominati.	
	Costituiscono patrimonio dell'Associazione tutti i costumi, le	
	armi, le bandiere, gli strumenti musicali, le attrezzature e	
	loro accessori. Il consiglio direttivo provvede a redigere e	
	aggiornare l'inventario dei beni dell'Associazione.	
	12.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali	
	ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque	
	denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività	
	statutarie ai fini dell'esclusivo per-se-guimento delle	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	12.3 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili,	
	avanzi di gestione, fondi e riserve comunque deno- minate agli	
	associati, a lavoratori, e collaboratori, amministratori ed	
	altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di	
	recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale	
	del rapporto associativo.	
	18	

	12.4 Il Fondo di Dotazione di valore non inferiore ad Euro	
	15.000,00 costituisce il patrimonio minimo dell'associazione	
	strumentale al conseguimento ed al mantenimento della	
	personalità giuridica. Il fondo potrà variare nei casi	
	previsti dalla legge.	
	In sede di costituzione, il Fondo di Dotazione è rappresentato	
	da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di	
	valutazione economica, il cui valore deve risultare da una	
	perizia giurata redatta da un revisore legale o società di	
	revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori	
	legali.	
	Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella	
	sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito, il	
	Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di	
	Controllo, se nominato, devono senza indugio convocare	
	l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la	
	continuazione dell'attività nella forma di associazione senza	
	personalità giuridica;	
	Art. 13	
	(Bilancio d'esercizio e bilancio sociale)	
	13.1 L'esercizio dell'Associazione ha durata annuale, con	
	inizio il primo gennaio e termine il trentuno dicembre di ogni	
	anno.	
	13.2 Per ogni esercizio il Consiglio direttivo predispone un	
	bilancio e lo sottopone all'Assemblea per l'ap-prova-zione	
	19	

